



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1318

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIAMPIERO FERRI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 8206 del 5 luglio 1994, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giampiero Ferri, nato a Varese (VA), il 16 agosto 1956;

VISTA la nota del 1° aprile 2019 (prot. n. 19184 del 2 aprile 2019) con la quale IW Bank S.p.A ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giampiero Ferri nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTE le successive note del 17 maggio, 8 agosto e 21 novembre 2019 (prot. nn. 37321/19, 56820/19, 82583 del 22 novembre 2019) con cui IW Bank S.p.A trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la delibera OCF n. 1243 del 3 dicembre 2019, notificata in pari data, con cui il Sig. Giampiero Ferri è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 5 dicembre 2019 (prot. n. 85352/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Giampiero Ferri, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente, mediante distrazione la disponibilità di somme e valori di pertinenza di clienti;
 - contraffatto la firma dei clienti;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
 - ricevuto modulistica prefirmata in bianco dai clienti;
- art. 159, comma 6, del Regolamento intermediari per la ricezione di finanziamenti da parte di clienti;
- art. 159, comma 7, del Regolamento intermediari per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giampiero Ferri non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 14 febbraio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giampiero Ferri;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giampiero Ferri le contestate violazioni degli artt. 158, comma 1 e 159 commi 6 e 7 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4, e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 3, 4, e 7 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

unico dei consulenti finanziari in caso contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale, nel caso di acquisizione, anche mediante distrazione, di somme o di valori di pertinenza dei clienti, nonché nel caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 8, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 7 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di finanziamenti da parte della clientela in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- per le violazioni consistenti nella ricezione di modulistica prefirmata in bianco dai clienti, in violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, nonché nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie risulta particolarmente significativa in quanto la ricezione della modulistica e l'utilizzo dei codici hanno rappresentato alcuni dei mezzi attraverso cui l'acquisizione ha potuto avere luogo;
- la pluralità di condotte illecite accertate, tre delle quali suscettibili di determinare violazioni punibili con il massimo edittale, il significativo ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui è stata attuata, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Giampiero Ferri a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giampiero Ferri, nato a Varese (VA) il 16 agosto 1956, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti